

# VERBALE DI ACCORDO

Addì, 3 marzo 2022, in Roma

tra

l'ANCE, LEGACOOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro,

e

la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del C.C.N.L. 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | Accordo sulle istanze del settore delle costruzioni e dichiarazione a verbale<br><i>Allegato 1</i> |
| II   | Protocollo formazione e sicurezza<br><i>Allegato 2</i>                                             |
| III  | Patto di cantiere<br><i>Allegato 3</i>                                                             |
| IV   | Sfera di applicazione e classificazione dei lavoratori<br><i>Allegato 4</i>                        |
| V    | Premio di ingresso nel settore<br><i>Allegato 5</i>                                                |
| VI   | Trasferta regionale<br><i>Allegato 6</i>                                                           |
| VII  | Fnape<br><i>Allegato 7</i>                                                                         |
| VIII | Norma per le riserve<br><i>Allegato 8</i>                                                          |
| IX   | Art. 2) Periodo di prova - Operai<br><i>Allegato 9</i>                                             |
| X    | Art. 42) Periodo di prova - Impiegati<br><i>Allegato 10</i>                                        |
| XI   | Art. 38) Accordi locali<br><i>Allegato 11</i>                                                      |
| XII  | Art. 32) Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Operai<br><i>Allegato 12</i>                 |



|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| XIII  | Art. 71) Preavviso di licenziamento e di dimissioni – Impiegati<br>Allegato 13 |
| XIV   | Art. 93) Contratto a termine<br>Allegato 14                                    |
| XV    | Art. 113) Concertazione per le grandi opere<br>Allegato 15                     |
| XVI   | Art. 113) bis<br>Allegato 16                                                   |
| XVII  | AUMENTI RETRIBUTIVI<br>Allegato 17                                             |
| XVIII | DECORRENZA E DURATA<br>Allegato 18                                             |
| XIX   | Codice etico degli Enti Bilaterali<br>Allegato 19                              |
| XX    | Accordo sorveglianza sanitaria<br>Allegato 20                                  |
| XXI   | Accordo simulatori macchine di cantiere<br>Allegato 21                         |

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

LEGACOOP Produzione e Servizi

CONFCOOPERATIVE  
LAVORO E SERVIZI

AGC Produzione e Lavoro

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

Legenda:

Nella riscrittura gli articoli del ccni Cooperative saranno resi omogenei -

Addì, 3 marzo 2022, in Roma

ANCE,

AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP  
FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

Premesso che:

- le Parti Sociali hanno in data odierna sottoscritto un rinnovo contrattuale strategico, alla luce dell'attuale fase che vede il settore edile al centro del sistema produttivo, garantendo ulteriori tutele per la qualificazione delle proprie risorse umane e incrementando le misure per la sicurezza nei cantieri;
- si rende necessario sostenere le imprese virtuose in termini di regolarità e qualità del lavoro e favorire la tempestiva e adeguata esecuzione dei lavori in corso legati anche al programma infrastrutturale del PNRR;
- si ritiene indispensabile promuovere, presso le istituzioni competenti, ogni intervento normativo finalizzato a supportare le misure introdotte con il rinnovo contrattuale, inclusa l'individuazione di forme di premialità per le imprese virtuose in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;

le parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale, anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:

- introdurre, a fronte dell'aumento vertiginoso dei costi dei materiali e alla luce della scarsità di reperimento delle attrezzature, norme specifiche per l'immediato aggiornamento dei prezzi e per una revisione prezzi efficiente, al fine di assicurare che la determinazione degli importi a base di gara siano in linea con i reali prezzi di mercato, nonché per adeguare nel tempo le relative condizioni contrattuali;
- sollecitare l'introduzione di soluzioni immediate per adeguare i prezzi dei contratti in corso, al fine di assicurare la tempestiva e regolare esecuzione dei contratti di appalto, nonché il rispetto degli adeguati standard in termini di qualità delle lavorazioni e delle necessarie tutele in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;
- introdurre per le stazioni appaltanti l'obbligo di indicare nei bandi di gara di settore la necessaria applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- emanare una norma in base alla quale il costo della manodopera non sia soggetto, in analogia con quanto previsto per i costi della sicurezza, a ribasso d'asta;
- adeguare periodicamente i prezzi regionali e le tabelle ministeriali sui costi della manodopera con gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali di settore;
- introdurre un sistema di qualificazione delle imprese per lo svolgimento di lavori finanziati dagli incentivi fiscali, al fine di garantire trasparenza, qualità e sicurezza dei lavori, oltre che un uso efficiente delle risorse pubbliche;

- definire, con un'apposita norma di legge, un regime strutturale di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori con il supporto degli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all'Inps e non destinato a Fondimpresa, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell'edilizia;
- prevedere l'emanazione di bandi specifici rivolti agli Enti formativi bilaterali di settore;
- ridurre l'aliquota CIGO per gli operai edili, attualmente prevista nella misura del 4,70%, al fine di riallinearla alle aliquote del settore industria, in considerazione dei notevoli avanzzi di gestione maturati nel corso degli anni per il settore edile tra le entrate contributive per cassa integrazione ordinaria e le uscite per i relativi trattamenti;
- ripristinare e rendere strutturale, con riferimento ai premi Inail, l'agevolazione contributiva specificamente prevista per il settore edile dall'art. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/95, consistente in una riduzione annuale in misura pari all'11,50% (abrogata dalla Legge di bilancio 2019 nell'ambito della riforma delle tariffe Inail). Nell'ottica di promuovere il lavoro di qualità, infatti, una delle condizioni previste per l'accesso a questa agevolazione – destinata alle imprese del settore regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali – è che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione stessa;
- destinare ulteriori risorse dell'Inail alla riduzione dei costi per quelle imprese del settore che si distinguono per il particolare impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche adottando le specifiche misure previste in materia dal rinnovo contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE

*[Signature]*

AGCI PRODUZIONE E LAVORO

*[Signature]*

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

*[Signature]*

LEGACOBOP PRODUZIONE E SERVIZI

*[Signature]*

FENEAL UIL

*[Signature]*

FILCA CISL

*[Signature]*

FILLEA CGIL

*[Signature]*

*[Handwritten note]*



# DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si impegnano ad inviare l'accordo dell'allegato 1 a tutte le istituzioni competenti, con richiesta di urgente incontro, al fine di porre in essere ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

Le parti si impegnano, altresì, laddove necessario, a ricorrere congiuntamente a forme di mobilitazione generale.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



FENEAL UIL



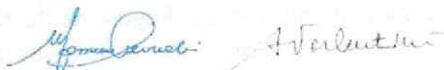
AGCI PRODUZIONE E LAVORO



FILCA CISL



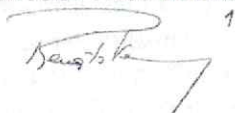
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI



FILLEA CGIL



LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI



*[Handwritten signature]*

## PROTOCOLLO FORMAZIONE E SICUREZZA

*[Handwritten signature]*

### Formazione

Le parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di formazione, verificandone costantemente la loro finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori, sia assunti che da assumere.

Il Formedil - Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.

Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa istituzionale, anch'essa prevista nel suddetto CFN, entro il 30 settembre 2022 e in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.

Il suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.

Le parti stabiliscono, a far data dal 1° ottobre 2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Ccnl.

I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.

Per le medesime imprese sono, altresì, gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dal relativo versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione.

A decorrere dal 1° ottobre 2022, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.

*[Multiple handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*

Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.

Le Parti si attiveranno affinché Fondimpresa e Foncoop adottino idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione al CFN.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 CCNL Ance e 44 e 45 Coop vigenti, si aggiunge rispettivamente agli artt. 91 e 75 il seguente paragrafo: "Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:

- all'operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato;
- agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato.

Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.

Nell'ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni".

#### Borsa Lavoro

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, ribadiscono l'importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it) e danno mandato al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza nazionale di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l'occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati. Al riguardo le parti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, al CCNL.

#### Salute e sicurezza

Le Parti convengono di creare un'anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l'obbligo dell'invio del verbale di elezione da parte dell'impresa all'ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.

#### Formazione su salute e sicurezza

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta

disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.

### Sorveglianza sanitaria

Le Parti Sociali in un'ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:

- presso il Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un'apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione e di quanto previsto dall'Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria ANCE - Coop 2018.

Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà partecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da CNCE, FORMEDIL e SANEDIL. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre 1/4 delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.

### Carta di Identità Professionale Edile (CIPE)

Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, la Carta d'Identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasce, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.

### Fondo Anticipo Pensionistico

Presso la CNCE sarà istituita una "Commissione Fondo Anticipo Pensionistico" che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà individuare soluzioni idonee per incentivare l'operatività del Fondo stesso nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le risorse ivi accantonate.